

Allegato B

Schema di Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 luglio 2021, n.7 “Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.”

Relazione illustrativa

La legge regionale 20 luglio 2021, n. 7, avente ad oggetto “Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.”, prevede, all’articolo 7 (Regolamento) che la Regione provveda, con deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare, ad emanare apposito regolamento che disciplini quanto stabilito dai commi 3 e 5 dell’articolo 3 (Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.), dai commi 2 e 3 dell’articolo 4 (Regolamento di iscrizione) e dal comma 2 dell’articolo 5 (Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.) della legge regionale.

Lo stesso articolo 7 della legge regionale, al comma 1-bis, prevede, inoltre, che il regolamento debba essere aperto ai produttori degli Stati membri dell’Unione europea, si basi sulla qualità obiettiva dei prodotti ed operi nel rispetto dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

Il regolamento si compone di dieci articoli.

L’articolo 1 (Oggetto e finalità) definisce gli ambiti assegnati al regolamento dall’articolo 7 della legge regionale, e, in particolare, la disciplina di attuazione dell’articolo 3 relativo al Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., segnatamente ai commi 3 e 5, dell’articolo 4 inerente al Regolamento di iscrizione, segnatamente ai commi 2 e 3, nonché dell’articolo 5 relativo al Coordinamento regionale dei Comuni De.Co., in particolare del comma 2; richiama, inoltre, le suindicate disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 7 della legge regionale.

L’articolo 2 (Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.) definisce l’ufficio competente alla tenuta ed all’aggiornamento del Registro regionale e precisa l’ambito di operatività del Registro che non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell’articolo 28 TFUE; poi, definisce le informazioni minime che il Registro deve contenere per ciascuna De.Co., rimette all’ufficio competente l’individuazione della struttura, delle sezioni e delle modalità di tenuta, anche elettroniche, del Registro stesso, nonché la sua diffusione informativa attraverso pagine dedicate sul portale istituzionale dell’Agricoltura della Regione Campania.

L’articolo 3 (Requisiti minimi di iscrizione dei prodotti nel Registro regionale) definisce i requisiti minimi dei prodotti che si fregiano della De.Co., il possesso dei quali è condizione necessaria per l’iscrizione nel Registro.

L’articolo 4 (Casi di incompatibilità dell’iscrizione nel Registro regionale) definisce le incompatibilità delle De.Co., ai fini dell’iscrizione nel Registro regionale, rispetto alle denominazioni normate a livello nazionale ed europeo e precisa, inoltre, che non possono

essere iscritti nel Registro prodotti oggetto di brevetto e che la struttura amministrativa competente cancella d'ufficio i prodotti De.Co. iscritti nel Registro che conseguono le predette denominazioni normate a livello nazionale ed europeo.

L'articolo 5 (Modalità di iscrizione e di aggiornamento del Registro regionale) definisce le modalità e i tempi di inoltro delle domande di iscrizione al Registro, corredate del disciplinare del prodotto, precisa che la domanda, previa istruttoria tecnica, può essere approvata, rigettata o soggetta a richiesta di integrazioni e che l'iscrizione è disposta con specifico provvedimento del dirigente della struttura amministrativa competente alla quale è rimesso, inoltre, l'aggiornamento con cadenza annuale del Registro regionale; altresì, è demandata ad apposito provvedimento dell'ufficio competente la definizione delle modalità e della modulistica per la presentazione delle domande di iscrizione nonché del formulario di presentazione e dell'elenco degli allegati del disciplinare del prodotto.

L'articolo 6 (Logo del Registro regionale e concessione d'uso) definisce le caratteristiche essenziali, le regole per la concessione e le modalità di uso del logo del Registro regionale; rimette a provvedimento della struttura amministrativa competente la definizione della forma grafica e le specifiche tecniche del logo nonché i caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co.

L'articolo 7 (Piano di controllo) demanda all'ufficio amministrativo competente la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione del piano di controllo circa la persistenza dei requisiti e la regolarità nelle modalità di uso del logo che deve riguardare, in cinque anni, la totalità dei prodotti inseriti nel Registro regionale.

L'articolo 8 (Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.) istituisce il coordinamento regionale dei Comuni De. Co., ne prevede la composizione e le funzioni e rimette ad apposito regolamento interno la disciplina delle modalità di funzionamento; precisa, inoltre, che la struttura amministrativa competente assicura il supporto organizzativo e istruttorio alle attività del Coordinamento e che la partecipazione ai lavori è a titolo gratuito, nonché che per l'attuazione di quanto stabilito si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'articolo 9 (Disposizioni transitorie e finali) stabilisce che, in sede di prima applicazione, i Comuni territorialmente competenti, inoltrino, a pena di esclusione, le domande di iscrizione al Registro regionale per le De.Co. già riconosciute e disciplinate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento con le modalità definite con il decreto dirigenziale dell'ufficio amministrativo competente.

L'articolo 10 (Entrata in vigore), infine, prevede che il Regolamento entri in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.